

**Regolamento Didattico del Corso di Laurea in
Tecniche di Laboratorio Biomedico
(abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di Laboratorio Biomedico)
Anno Accademico 2015/2016**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	2
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative	2
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico	3
Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU).....	3
Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi	3
Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate	4
Art. 9 – Piano di studi.....	4
Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)	4
Art. 11- Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d).....	4
Art. 12 – Tirocinio professionalizzante	5
Art. 13 – Semestri	6
Art. 14 – Propedeuticità.....	6
Art. 15 –Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	6
Art. 16 – Obbligo di frequenza	8
Art. 17 –Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	8
Art. 18 – Valutazione dell'attività didattica.....	9
Art. 19 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero	9
Art. 20 – Orientamento e tutorato.....	10
Art. 21 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.....	10
PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI	12

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico Ateneo e del Regolamento Didattico di Dipartimento.
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree in **PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE L/SNT3** come definita dal D.I. 19 febbraio 2009.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

Al termine del corso, il laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico deve essere in grado di:

- gestire il campionamento e la verifica del materiale biologico da analizzare in conformità alla richiesta;
- pianificare e attuare la fase analitica mediante l'utilizzo di metodi e tecnologie appropriati, nel rispetto delle raccomandazioni e dei requisiti di qualità del laboratorio in cui opera;
- valutare e documentare in maniera critica l'attendibilità dei risultati dei test e delle analisi con riferimento al sistema di qualità del laboratorio;
- gestire e attuare le metodiche e le tecnologie di supporto al laboratorio di ricerca biomedica;
- gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro e collaborare alla valutazione dei rischi, al miglioramento e all'ottimizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
- condurre autonomamente indagini in banche dati e motori di ricerca per acquisire nuove conoscenze inerenti le diverse tecnologie di laboratorio e applicarle per il miglioramento dei metodi analitici e di ricerca biomedica;
- rispettare i principi etici e deontologici nei rapporti di collaborazione interdisciplinare e con altri professionisti del settore sanitario;
- gestire la propria crescita formativa e professionale in linea con il progresso tecnologico, scientifico e sociale.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I laureati in Tecniche di laboratorio Biomedico possono trovare occupazione in strutture di laboratorio pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

I principali sbocchi professionali sono individuabili in:

- laboratori ospedalieri ed extraospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale, delle strutture private e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- laboratori di controllo di qualità in campo biomedico e dell'industria farmaceutica;
- laboratori di analisi e controllo delle Agenzie regionali della prevenzione e protezione dell'ambiente;
- industrie di produzione e agenzie di distribuzione operanti nel settore della diagnostica e ricerca di laboratorio;
- laboratori di ricerca biomedica e biotecnologica in ambito universitario ed extra universitario

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente, su proposta del Consiglio di Area Didattica (CAD), dal Consiglio di Dipartimento, sentito l'eventuale Dipartimento associato e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico i candidati che siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'accesso al Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico è a numero programmato a livello nazionale con riferimento a quanto annualmente disposto dai relativi Decreti Ministeriali.

Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi:
 - a) didattica frontale: 10 ore/CFU
 - b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
 - c) pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
 - d) 25 ore per i CFU assegnati al tirocinio professionalizzante

Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica previa approvazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- lezioni frontali
- esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- attività seminariali anche in videoconferenza

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso indica il percorso formativo e gli insegnamenti previsti.
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nel piano di studi comporta il conseguimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.
4. Per il conseguimento della Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10 – Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU partecipando ad attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, che consentano anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il numero di CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11- Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 12 CFU per attività denominate "altre attività formative".
2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
 - a. *Conoscenza di almeno una lingua straniera (3 CFU)*
 - b. *Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminariali, tirocini formativi e di orientamento, stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali (6 CFU)*
 - c. *Laboratori professionali nell'ambito specifico (3 CFU)*
3. L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità tenuto conto che:
 - a. per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6

- livelli della scala del Consiglio d'Europa (Basic user: A1, A2; Independent user: B1, B2; Proficient user: C1, C2). La certificazione A2 è quella minima richiesta;
- b. per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL);
 - c. per la verifica delle attività di laboratorio si fa riferimento al giudizio di idoneità formulato dal tutor.

Art. 12 – Tirocinio professionalizzante

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche previste dal profilo professionale. I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le competenze professionali "core" indicate nell'art 2 del presente regolamento.
2. Il tirocinio professionale comprende:
 - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza;
 - esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
 - esperienze dirette sul campo con supervisione;
 - sessioni tutoriali e feedback costanti;
 - compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio guidato.
3. Le sedi per il tirocinio professionale sono individuate nell'ambito delle strutture sanitarie e sociali delle Aziende convenzionate con l'Università attraverso i protocolli di intesa regionali o locali oppure, in misura non superiore ad un terzo dei crediti previsti (fatte salve motivate eccezioni) presso strutture esterne nazionali o estere convenzionate.
4. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente (Direttore delle attività didattiche) appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal CAD, sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il Direttore delle attività didattiche è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori delle attività tecnico-pratiche elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del CAD. La nomina di "Tutor delle attività teorico-pratiche" avverrà sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Durante il tirocinio, il Direttore delle attività didattiche promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
5. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio, formata da due Tutori e presieduta dal Direttore delle attività didattiche. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 13 – Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 – Propedeuticità

- Per sostenere l'esame del C.I. di "Fisiologia" (I anno, II semestre) è necessario aver sostenuto gli esami dei C.I. di "Biologia e Biochimica" e di "Istologia e Anatomia";
- per sostenere l'esame del C.I. di "Igiene e statistica medica" (II anno, I semestre) è necessario aver sostenuto l'esame del C.I. di "Tecniche di Medicina di laboratorio e microbiologia Clinica";
- per sostenere l'esame del C.I. di "Tecniche di Anatomia Patologica" (II anno, II semestre) è necessario aver sostenuto l'esame del C.I. di "Patologia generale e Clinica";
- per sostenere l'esame del C.I. di "Scienze e Tecniche mediche applicate" (III anno, II semestre) è necessario aver sostenuto gli esami dei C.I. di "Citogenetica e genetica medica" e di "Tecniche di Anatomia patologica".

Art. 15 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nel piano di studi sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.

5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico.

Art. 16 – Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
2. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata dal Docente.
3. Per le lezioni frontali ed in videoconferenza, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste. Lo studente che si assenta dal tirocinio per giustificati motivi, deve concordare con il Direttore delle attività didattiche le modalità di recupero di tali assenze.

Art. 17 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.
3. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Essa si compone di:
 - a. una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b. redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
4. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
5. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Rettore e composta da non meno di 7 e non più di 11 membri. Essa comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento dell'elaborato di tesi con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente. L'elaborato di tesi deve essere approvato dal relatore e redatto secondo le linee guida del corso di laurea.
7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica o dell'elaborato di tesi l'esame si interrompe e si ritiene non superato, pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è

subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. Il Voto di laurea tiene conto sia della media pesata dei voti ottenuti sui CFU, sia della valutazione del lavoro di tesi che della carriera complessiva dello studente, compresi i periodi di permanenza all'estero, attribuendo a questi ultimi una premialità fino ad un massimo di due punti. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

10. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 18 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispose una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 19 – Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La

stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.

6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tenere conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 20 – Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 21 – Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso di studio:

- a) curriculum con durata normale, per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;

- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

PERCORSO FORMATIVO E PIANO DI STUDI

1° Anno						
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito		Periodo	
D0410 - BIOLOGIA E BIOCHIMICA	9				Primo Semestre	
Unità Didattiche						
D0229 - BIOLOGIA APPLICATA	3	BIO/13	Base / Scienze biomediche		Primo Semestre	
D0411 - PROPEDEUTICA BIOCHIMICA E BIOCHIMICA	6	BIO/10	Base / Scienze biomediche		Primo Semestre	
D0414 - FISICA E INFORMATICA	10				Primo Semestre	
Unità Didattiche						
D0416 - FISICA MEDICA	3	FIS/07	Base / Scienze propedeutiche		Primo Semestre	
D1010 - TECNICHE DI RADIOPROTEZIONE	2	MED/36	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari		Primo Semestre	
D1866 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	2	ING-INF/05	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari		Primo Semestre	
D3832 - INFORMATICA APPLICATA	3	INF/01	Base / Scienze propedeutiche		Primo Semestre	
D0413 - ISTOLOGIA E ANATOMIA	6				Primo Semestre	
Unità Didattiche						
D0240 - ANATOMIA UMANA	3	BIO/16	Base / Scienze biomediche		Primo Semestre	
D0420 - ISTOLOGIA	3	BIO/17	Base / Scienze biomediche		Primo Semestre	
D0422 - FISIOLOGIA	3	BIO/09	Base / Scienze biomediche		Secondo Semestre	
D0423 - TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO E MICROBIOLOGIA CLINICA	6				Secondo Semestre	
Unità Didattiche						
D0264 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA	3	MED/07	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Secondo Semestre	
D0424 - TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico		Secondo Semestre	
D3638 - TIROCINIO I	20				Secondo Semestre	
Unità Didattiche						
D4099 - TIROCINIO MED/50	5	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo		Secondo Semestre	
D4239 - TIROCINIO MED/46	15	MED/46	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo		Secondo Semestre	
D4079 - ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI	6	NN	A scelta dello studente / A scelta dello studente		Secondo Semestre	
D4108 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	12				Secondo Semestre	
Unità Didattiche						

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

	D4109 - CONOSCENZA LINGUA STRANIERA	3	NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	Secondo Semestre	
	D4110 - ALTRE ATTIVITA' (Informatica, seminari, ecc)	6	NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	Secondo Semestre	
	D4111 - LABORATORI PROFESSIONALI	3	NN	Altro / Laboratori professionali dello specifico SSD	Secondo Semestre	
2° Anno						
	Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo	
	D4241 - IGIENE E STATISTICA MEDICA	6			Primo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D1562 - STATISTICA MEDICA	3	MED/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre	
	D3833 - IGIENE ED EPIDEMIOLOGIA	3	MED/42	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Primo Semestre	
	D0496 - PATOLOGIA GENERALE E CLINICA	7			Primo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D0265 - PATOLOGIA GENERALE	3	MED/04	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre	
	D0400 - PATOLOGIA CLINICA	4	MED/05	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Primo Semestre	
	D0442 - SCIENZE TECNICO-DIAGNOSTICHE DI LABORATORIO	7			Primo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D0433 - METODOLOGIE DI LABORATORIO	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Primo Semestre	
	D0572 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA	4	BIO/12	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Primo Semestre	
	D0500 - CITOGENETICA E GENETICA MEDICA	4			Secondo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D4578 - CITOGENETICA E GENETICA MEDICA I	2	MED/03	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre	
	D4579 - CITOGENETICA E GENETICA MEDICA II	2	MED/03	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre	
	D3835 - TECNICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA	4			Secondo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D3835 - TECNICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA	3	MED/08	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre	
	D3835 - TECNICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA	1	MED/08	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Secondo Semestre	
	D3640 - TIROCINIO II	20			Secondo Semestre	
	Unità Didattiche					

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

	D4099 - TIROCINIO MED/50	5	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre	
	D4239 - TIROCINIO MED/46	15	MED/46	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre	
3° Anno						
	Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo	
	D0504 - PRINCIPI DI FARMACOTERAPIA E DI PRIMO SOCCORSO	6			Primo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D0505 - FARMACOTERAPIA	3	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche	Primo Semestre	
	D0506 - PRONTO SOCCORSO	3	MED/41	Base / Primo soccorso	Primo Semestre	
	D0509 - SCIENZE INTERDISCIPLINARI CLINICHE	9			Primo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D0402 - REUMATOLOGIA	3	MED/16	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre	
	D2374 - ONCOLOGIA MEDICA	3	MED/06	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre	
	D4054 - EMATOLOGIA DI LABORATORIO	3	MED/15	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Primo Semestre	
	D0517 - PSICOLOGIA GENERALE	3	M-PSI/01	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Secondo Semestre	
	D4278 - SCIENZE DEL MANAGEMENT SANITARIO	4			Secondo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D0696 - ECONOMIA AZIENDALE	3	SECS-P/07	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Secondo Semestre	
	D2386 - DIRITTO DEL LAVORO	1	IUS/07	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Secondo Semestre	
	D0513 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE	12			Secondo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D4275 - METODOLOGIE AVANZATE NEL LABORATORIO DI EMOCOAGULAZIONE	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Secondo Semestre	
	D4277 - ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DEL TECNICO DI LABORATORIO	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre	
	D4580 - METODOLOGIE E TECNICHE AVANZATE NEL LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA E VIROLOGIA	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre	
	Tecniche analitiche automatizzate	3	MED/46	Caratterizzante / Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	Secondo Semestre	

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

D3642 - TIROCINIO III		20			Secondo Semestre	
	Unità Didattiche					
	D4239 - TIROCINIO MED/46	20	MED/46	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre	
D2054 - PROVA FINALE		6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	Secondo Semestre	